

ESTRATTO DA **MODALITÀ DI ACCESSO E GESTIONE DEL “SERVIZIO TRASPORTO DISABILI”** dei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Rho e Settimo Milanese
Approvato con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2009 - In vigore dal 18/12/2009

III. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

III. A Requisiti di accesso

- Requisiti di I livello:
 - A. Minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, comprovata da una delle seguenti certificazioni:
 - a) certificato ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.
 - b) Certificato di invalidità al 100%.Frequenza presso:
 - 1) scuola dell’obbligo nel caso non sia possibile utilizzare, stante la gravità della patologia, il trasporto scolastico ordinario.
È invece compito della Provincia provvedere a garantire i servizi di supporto alla frequenza all’istruzione secondaria superiore ex d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 139.
 - 2) strutture, nei Comuni dell’ambito rhodense, che erogano servizi per disabili – vedere allegato A per l’elenco delle strutture.
 - 3) strutture fuori ambito, unicamente perché il servizio o la terapia necessari non sono disponibili nel territorio dei Comuni del rhodense.
 - B. Frequenza a terapie dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (UONPIA) dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini” o di altre strutture indicate dall’UONPIA.
- Requisiti di II livello – necessitano di certificazione da parte dei Servizi Sociali di base di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell’impossibilità di avvalersi da parte del richiedente di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto) comprovata dalla seguente certificazione:
 - a) certificazione relativa a patologie con percentuale di invalidità superiore ai 2/3Che frequentano:
 - 1) strutture, nei Comuni dell’ambito rhodense, eroganti servizi specialistici e non ricompresi nell’elenco all’allegato A (in questo caso, la relazione dei Servizi Sociali di base può essere la richiesta di frequenza del servizio specialistico, ad es. del NOA, CPS, SERT).
 - 2) strutture, fuori dall’ambito rhodense, che erogano servizi per disabili.
 - 3) percorsi di istruzione formazione o inserimento lavorativo; in quest’ultimo caso l’intervento potrà essere erogato per un periodo non superiore ad un anno.